

## ASSISTENZA AI DISABILI

Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art 3, comma 3 Legge 104/92 e ai loro familiari entro il secondo grado di parentela e affinità vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l'assistenza del portatore di handicap.

### COSA SPETTA

#### Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92

##### A CHI SPETTA

Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92 spettano:

- alle persone diversamente abili che lavorano come dipendenti;
- ai genitori lavoratori dipendenti;
- al coniuge lavoratore dipendente;
- ai parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti;
- ai parenti e affini entro il 3° grado solo in casi particolari

Sono **esclusi** dal diritto ai permessi L. 104/92 i seguenti lavoratori:

- a domicilio;
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- autonomi;
- parasubordinati.

#### Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000

##### A CHI SPETTA

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 spetta:

- al coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria, lavoratore dipendente;
- ai genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave, lavoratori dipendenti o fratelli o sorelle (anche adottivi), alternativamente purché conviventi con il portatore di handicap e lavoratori dipendenti;
- al figlio, lavoratore dipendente, **convivente** della persona gravemente disabile.

Sono **esclusi** dal diritto al congedo straordinario (L. 338/2000) i seguenti lavoratori:

- addetti ai servizi domestici e familiari;
- a domicilio;
- agricoli giornalieri

Il congedo straordinario (L. 338/2000) **non può** essere richiesto:

- durante le pause contrattuali in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
- quando la persona diversamente abile da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa durante il periodo di godimento del congedo;
- quando la persona diversamente abile da assistere sia ricoverata a tempo pieno;
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992

## LA DOMANDA

Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti (L.104/92) o il congedo straordinario (L.388/2000) deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie, utilizzando i modelli appositamente predisposti.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92).

I permessi retribuiti e il congedo straordinario possono essere riconosciuti solo dalla data di presentazione della domanda e, qualora la ASL si sia espressa con una valutazione provvisoria dell'handicap, gli stessi verranno concessi provvisoriamente fino a quando la Commissione ASL non avrà dato il suo parere definitivo.

Composto e Stampato presso la sede First/CISL Emilia Centrale a Reggio Emilia - Via Turri,69 -tel.0522/357445 - (fax 357438)  
- e-mail credem@firstcisl.it - zona Credem nel sito First/CISL Nazionale www.firstcisl.it  
Hanno collaborato a questo numero: Sandoni M. - De Conti S.

# QUANDO SPETTA

Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92  
spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la **persona** che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in **situazione di gravità** riconosciuta dall'apposita Commissione ASL e **non sia ricoverata a tempo pieno**.

spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la **persona** che lo richiede o per la quale sia richiesto si trovi in **situazione di gravità** riconosciuta dalla Commissione ASL e **non sia ricoverata a tempo pieno**.  
Il richiedente non può fruire dei permessi retribuiti (L.104/92) e dei congedi straordinari (L.388/2000) per gli stessi giorni; invece i permessi retribuiti possono essere cumulati nello stesso mese in cui si usufruisce del congedo straordinario.

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000

# QUANTO SPETTA

Permessi retribuiti (Legge 104/92):

- **i lavoratori con handicap** possono beneficiarne alternativamente:

- "ad ore": 2 ore al giorno o 1 ora, a seconda dell'orario di lavoro, che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta
- "a giorni": 3 giorni al mese frazionabili in 6 mezza giornate che saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta

- **i genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni anche adottivi**, handicappati gravi, conviventi e non, possono fruire, anche quando l'altro genitore non ha diritto, perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo, alternativamente:

- di un **prolungamento** dell'astensione facoltativa fino a 6 anni di età del bambino con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo
- di **riposi orari giornalieri**, fino a 3 anni di età del bambino, di 1 o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro, che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta

- **i genitori lavoratori dipendenti di figli maggiorenni** possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in sei mezza giornate o ad ore), sia nel caso in cui l'altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti in famiglia altri soggetti, anche lavoratori, che possono dare assistenza. Se i figli maggiorenni non sono conviventi con il richiedente occorre che l'assistenza sia prestata con sistematicità ed adeguatezza. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

- **i parenti e affini entro il 3° grado** e il coniuge lavoratori dipendenti di persone handicappate maggiorenni conviventi possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in sei mezza giornate o ad ore) anche se presenti nel nucleo altri familiari maggiorenni conviventi, lavoratori o studenti. Se il portatore di handicap non è convivente con il richiedente occorre che l'assistenza sia prestata con sistematicità ed adeguatezza. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.

Congedo straordinario (Legge 388/2000):

I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere **due anni** di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa.

Durante tutto il periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2009 Euro 32.538,00).

Per lo stesso portatore di handicap non possono essere richiesti più di 2 anni. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.

In caso di pluralità di portatori di handicap il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati.

**Non è mai possibile** per lo stesso lavoratore fruire del **"raddoppio" del congedo**.

Un ulteriore periodo di due anni per altri familiari handicappati è ipotizzabile solo a beneficio di altri soggetti che si trovano nella condizione di prestare assistenza al portatore di handicap.

Il congedo **non può essere concesso** se la persona handicappata da assistere presta a sua volta attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto.

Il congedo è frazionabile a giorni interi e tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria ripresa del lavoro.

Fonte sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Informazioni > Le prestazioni a sostegno del reddito > Assistenza ai disabili

PER OGNI CHIARIMENTO RIVOLGETEVI AI PATRONATI INAS/CISL DELLA VOSTRA CITTA'